Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 dicembre 1965 [1]

Massime

1. *Dipendenti — Assunzione — Concorso — Ricorso diretto contro l'atto di nomina — Ricevibilità delle conclusioni dirette all'annullamento del concorso*

(*Statuti del personale delle C.E., articoli 29 e 91*)

2. *Dipendenti — Assunzione — Concorso — Organizzazione o rinnovazione — Competenza esclusiva dell'amministrazione — Limiti dei poteri della Corte*

(*Statuti del personale delle C.E., artticoli. 29 e 91*)

1. Le conclusioni dirette all'annullamento di un concorso possono essere prese in considerazione solo in quanto formulate a sostegno della domanda di annullamento dell'atto di nomina emanato in conseguenza del concorso stesso.

2. L'apprezzamento circa l'opportunità o la necessità di organizzare un concorso è di competenza esclusiva dell'autorità che ha il potere di nomina. La Corte non può quindi disporre che venga bandito o rinnovato un concorso senza sconfinare nell'ambito di competenza dell'autorità amministrativa.

Nella causa 11-65 promossa dal

DOTT. DOMENICO MORINA,

dipendente del Parlamento Europeo,

con l'avvocato domiciliatario Camille Linden, del Foro di Lussemburgo, 1, rue Schiller,

ricorrente,

contro

1 — Lingua processuale : il francese.

IL PARLAMENTO EUROPEO,

rappresentato dal suo segretario generale, Hans Robert Nord, in qualità di agente,

con l'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del Foro di Lussemburgo, 22, rue de la Côte d'Eich.

convenuto,

causa avente ad oggetto :

— l'annullamento del concorso interno B/10 indetto onde provvedere ad un posto di assistente-aggiunto presso la direzione generale dell'amministrazione;

— l'annullamento delle due decisioni del segretario generale del Parlamento Europeo con cui la sig.ra Marie-Thérèse Louwage è stata nominata ad un impiego B/5 e, rispettivamente, B/4;

LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE,

composta dai signori :

W. Strauß, presidente di Sezione,
A. M. Donner e R. Monaco (relatore), giudici,
avvocato generale : J. Gand,
cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono riassumere come segue :

1. Il ricorrente veniva assunto dal Parlamento Europeo il 17 novembre 1958 mediante il cosiddetto « contratto di Bruxelles » e con uno stipendio corrispondente — per analogia allo statuto del personale C.E.C.A. — al grado C/12 (attualmente C/3).

Il 1º giugno 1959 veniva promosso al grado C/11 e nel marzo 1962 al grado C/10 (rispettivamente C/2 e C/1 dello statuto attuale).

Il 13 dicembre 1962 egli passava in ruolo nel nuovo regime statutario al grado C/3, secondo scatto, con effetto dal 1º gennaio 1962. Con decisione del segretario generale di pari data, il ricorrente veniva promosso al grado C/1, primo scatto, con effetto dal 1º marzo 1962.

2. Con avviso del 1º ottobre 1964 veniva bandito il concorso interno per titoli n. B/10, onde provvedere ad un posto vacante di assistente-aggiunto (carriera B/5, B/4) presso la direzione generale dell'amministrazione (divisione del personale). Il testo dell'avviso di posto vacante era del seguente tenore :

« Impiego : Assistente-aggiunto (carriera B/5, B/4) presso la direzione generale dell'amministrazione (Divisione del personale). Grado iniziale : 5.

I — *Natura delle funzioni*

— aggiornamento delle raccolte di candidature e della corrispondenza relativa;
— preparazione delle procedure d'assunzione (avviso di posto vacante, trasferimenti, concorsi, esami e tests);
— aggiornamento della situazione dei quadri del personale — statistiche.

II — *Concorso* — Il concorso sarà per titoli.

III — *Titoli richiesti*

— Buona istruzione generale di livello secondario o esperienza professionale equivalente;
— senso dell'ordine e buone qualità redazionali.

IV — *Cognizioni linguistiche*

Conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali delle Comunità europee e buona conoscenza di un'altra lingua ufficiale delle Comunità. Il genere di lavoro richiede una buona conoscenza almeno della lingua francese. »

Il ricorrente poneva la sua candidatura e il 2 dicembre 1964 veniva informato che il suo nome era incluso nell'elenco degli idonei elaborato dalla Commissione esaminatrice.

Con decisione 19 novembre 1964, l'autorità che ha il potere di nomina nominava la sig.ra Marie-Thérèse Louwage al posto vacante, con effetto dal 1º dicembre 1964. Al momento della sua nomina al grado B/5, la sig.ra Louwage era inquadrata in C/1.

3. Nel febbraio 1965 la sig.ra Louwage veniva nominata al grado B/4 con effetto dal 1º dicembre 1964.

Il 17 febbraio 1965 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

« Dichiarare ricevibile il presente ricorso;
Dichiararsi competente;

In quanto occorra, ordinare ai servizi competenti dell'assemblea di esibire i documenti relativi alla presente controversia e che possano avere rilievo per la decisione del ricorso, in ispecie quelli riguardanti i titoli e le nomine della sig.ra Louwage.
Accogliere il ricorso e quindi annullare la graduatoria del concorso interno B/10 e la conseguente decisione con cui il segretario generale del Parlamento Europeo ha promosso la sig.ra Marie-Thérèse Louwage assistente-aggiunto (carriera B/5-B/4) al grado B/5 e con effetto dal 1º dicembre 1964, ed altresì l'ha promossa, con effetto retroattivo allo stesso 1º dicembre 1964, al grado B/4.
Ordinare la rinnovazione del concorso interno per titoli n. B/10, alle condizioni in precedenza fissate e fra gli stessi candidati validamente ammessi, in conformità alla comunicazione trasmessa ai concorrenti con lettera del 2 dicembre 1964.
Porre tutte le spese a carico della convenuta.

In subordine :

Ammettere tutti i mezzi di prova che il ricorrente potrà proporre e tutti i documenti che vorrà produrre onde comprovare che i suoi titoli sono superiori a quelli della sig.ra Louwage. »

Nella replica egli aggiunge le seguenti conclusioni :

« Ammettere inoltre l'offerta di prova di cui al punto 1, 3, consistente nel dimostrare con ogni mezzo consentito : « che i lavori da lui eseguiti, come risulta dalle dichiarazioni dei suoi superiori gerarchici, sono effettivamente di livello superiore a quelli del grado B/5-B/4. »

Il *convenuto* conclude che la Corte voglia :

« dichiarare il ricorso irricevibile in ogni suo capo;
in subordine disattenderlo;
non ammettere le prove offerte dal ricorrente, specie per quanto riguarda la produzione di documenti riguardanti la sig.ra Louwage;
respingere la domanda;
porre le spese a carico del ricorrente, eccettuate le spese sostenute dal Parlamento, a norma delle disposizioni vigenti. »

Il convenuto conclude inoltre, nella controreplica, che piaccia alla Corte non ammettere le prove offerte dal ricorrente nella replica.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Il ricorso è diretto contro :

a) Il concorso interno B/10,

b) La decisione 19 novembre 1964, in virtù della quale la sig.ra Louwage è stata nominata al grado B/5 per ricoprire il posto vacante dal 1º dicembre 1964,

c) La decisione del 5 febbraio 1965, che ha attribuito alla sig.ra Louwage il grado B/4 con effetto dal 1º dicembre 1964.

I mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue :

Sulla ricevibilità

1. Il *convenuto* eccepisce innanzitutto l'irricevibilità del ricorso in quanto mirante all'annullamento del concorso interno B/10, per il fatto che il ricorrente non ha facoltà di impugnare un complesso di atti, essendo solo legittimato a chiedere l'annullamento dell'atto specifico la cui legalità viene contestata.

Il *ricorrente* fa rilevare che l'eccezione non si fonda su alcun criterio che consenta di definire la nozione di « complesso di atti » e di distinguere tale complesso dall' « atto particolare ». Nell'eccezione non viene inoltre precisato in virtù di quali disposizioni sarebbe irricevibile un ricorso diretto contro un « complesso di atti ». Ad ogni modo il presente ricorso mira all'annullamento di *atti determinati* formanti la procedura con cui è stato attribuito alla sig.ra Louwage il posto vacante, benché i titoli della candidata fossero inferiori a quelli del ricorrente.

Il *convenuto* sostiene che, a norma dell'articolo 91 dello statuto del personale, le controversie di personale vertono sulla legittimità di un *atto arrecante pregiudizio*, vale a dire una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina che viene a pregiudicare il ricorrente. Non potrebbe essere tale una procedura di concorso, specie poi per il fatto che la Corte ha ripetutamente affermato che sono pregiudizievoli gli atti che influiscono direttamente su una situazione determinata.

2. Il *convenuto* assume che il ricorso è in linea di massima ricevibile in quanto diretto contro la decisione di nomina della sig.ra Louwage al grado B/5. Tuttavia contro tale decisione non viene dedotto alcun mezzo di annullamento vero e proprio. Le censure del ricorrente, secondo cui la decisione non avrebbe tenuto conto del fatto che i suoi titoli erano superiori a quelli della sig.ra Louwage e l'illegittimità dell'atto deriverebbe dall'irregolarità del concorso, non sono suffragate da alcun argomento specifico.

Il *ricorrente* oppone che la nomina della sig.ra Louwage al posto vacante malgrado l'inferiorità dei suoi titoli rispetto a quelli posseduti dal ricorrente e la nomina a seguito di un concorso di cui si eccepisce l'irregolarità, mettono in chiara luce i mezzi su cui si fonda il ricorso in quanto diretto contro la nomina.

3. Il *convenuto* sostiene che il ricorso è irricevibile sotto il profilo dell'impugnazione dell'elenco degli idonei elaborato dalla commissione esaminatrice, visto il potere sovrano in materia attribuito a quest'ultima. Ne consegue l'inutilità di approfondire

l'esame dei titoli del ricorrente e le prove da lui offerte devono essere ritenute inammissibili.

Il *ricorrente* ribatte che, se la commissione giudicatrice di un concorso avesse un potere di valutazione assolutamente discrezionale e le decisioni da essa adottate fossero inattaccabili, verrebbe sottratta alla competenza della Corte una materia essenziale e quindi i dipendenti sarebbero privati di ogni possibilità di ricorso anche nel caso di palese ingiustizia commessa dalla commissione esaminatrice. D'altro canto, tale tesi sarebbe in contraddizione con l'articolo 91 dello statuto che attribuisce alla Corte una competenza anche di merito nelle cause di personale e che è quindi applicabile di necessità alle disposizioni dello statuto (art. 30) che contemplano la costituzione di una commissione esaminatrice.

Infine, la richiesta che siano esaminati i titoli del ricorrente e le prove offerte sarebbero del tutto conformi alla giurisprudenza della Corte (sentenze 10-55, 1-56, 27-63).

Il *convenuto* oppone che l'articolo 91 dello statuto contempla il ricorso di legittimità e non anche il ricorso di merito; inoltre, la giurisprudenza invocata dal ricorrente non sarebbe pertinente o per lo meno non suffragherebbe affatto la sua tesi.

4. Il *convenuto* allega infine che il ricorso è irricevibile in quanto diretto contro la presunta promozione della sig.ra Louwage al grado B/4. Il ricorrente è infatti inquadrato in categoria C e, non potendo essere promosso nell'ambito della categoria B, non avrebbe alcun interesse a domandare l'annullamento della nomina.

Il *ricorrente* riafferma invece il suo interesse ad agire in quanto :

— o la nomina è stata decisa mediante promozione, e quindi nell'ipotesi di accoglimento del ricorso il ricorrente verrebbe ad essere inquadrato in B ed avrebbe quindi diritto ad essere promosso nell'ambito di questa categoria,

— oppure (come sostiene il convenuto) la nomina della sig.ra Louwage al grado B/4 è stata decisa con effetto retroattivo, come se fosse stata effettuata in esito al concorso litigioso, e in questo caso l'interesse del ricorrente all'impugnazione deriverebbe dal fatto che il bando di concorso prevedeva un impiego di grado B/5 e non di grado B/4.

Il *convenuto* obietta che una successiva promozione della sig.ra Louwage, nel caso in cui si fosse verificata, non costituirebbe un atto lesivo nei riguardi del ricorrente.

Infatti, nell'ipotesi in cui la Corte accolga il ricorso, il ricorrente non si troverebbe per questo motivo inquadrato nella cate-

goria B. Il Parlamento dovrebbe rinnovare il concorso interno e, in questo caso, sempre supponendo che il ricorrente precedesse la sig.ra Louwage nell'elenco degli idonei stabilito dalla commissione esaminatrice, il suo passaggio alla categoria B avverrebbe solo in virtù di una decisione discrezionale adottata dall'autorità che ha il potere di nomina.

Nel merito

1. Sull'irregolarità del concorso interno B/10 e della nomina della sig.ra Louwage al posto vacante

Il *ricorrente* sottolinea che il concorso litigioso era un concorso per titoli e quindi il criterio essenziale per la valutazione dei candidati era quello dell'entità dei titoli. Poiché detto criterio non è stato rispettato, sia il concorso sia la nomina della sig.ra Louwage che ne è conseguita sono irregolari.

A sostegno di tale conclusione il ricorrente enumera e precisa, confrontandoli con il testo del bando di concorso litigioso, i suoi titoli, la sua competenza, il suo comportamento in servizio ed il giudizio espresso sui lavori da lui eseguiti. Egli cita inoltre un certificato del vice-direttore della documentazione parlamentare e dell'informazione che lo definisce « collaboratore intelligente e devoto, degno di essere promosso ».

Tenuto conto di detti elementi, egli assume che i suoi titoli erano superiori a quelli della sig.ra Louwage. Per convincersene basterebbe fare un raffronto tra le due serie di titoli; ma a questo fine è necessario che il fascicolo personale della sig.ra Louwage sia prodotto in giudizio. Il rifiuto del convenuto di produrre il fascicolo, mentre quello del ricorrente è stato spontaneamente prodotto, contrasterebbe con il principio secondo cui devono essere prodotti tutti i documenti riferentisi alla controversia.

Preso atto della relazione della commissione esaminatrice, prodotta dal convenuto poco prima dell'inizio della fase orale, il ricorrente in udienza si è adoperato onde metterne in evidenza il carattere assertivamente contraddittorio ed arbitrario.

Il *convenuto* precisa che il ricorrente cita in modo inesatto due attestati, uno del suo direttore, in data 5 novembre 1962, l'altro del vicedirettore in data 22 novembre 1961. In quest'ultimo attestato è contenuta la frase « degno di essere promosso », mentre l'altro si limita ad affermare che « per questi motivi egli è stato promosso nel corso del 1962 ».

La richiesta mirante a far produrre il fascicolo personale della sig.ra Louwage non è fondata. Innanzitutto perché l'apprezzamento sui titoli è di esclusiva competenza della commissione giudicatrice e poi perché il fascicolo personale del dipendente, di cui all'articolo 26, ultimo comma, dello statuto, è evidentemente il fascicolo del ricorrente.

Per quanto riguarda infine le critiche che il ricorrente muove alla relazione della commissione esaminatrice, il convenuto sostiene che l'apprezzamento della commissione esaminatrice è fondato su elementi di fatto esatti e su considerazioni logiche e che comunque le critiche sarebbero inammissibili perché mosse per la prima volta durante la procedura orale.

Il *ricorrente* obietta che l'impossibilità di muovere dette critiche in precedenza è stata proprio causata dal rifiuto del convenuto di produrre nella fase scritta tutti i documenti richiesti dal ricorrente nell'atto introduttivo e nella replica.

2. Sull irregolarità della nomina della sig.ra Louwage al grado B/4

Il *ricorrente* espone di aver appreso che il 5 febbraio 1965 la sig.ra Louwage è stata promossa al grado B/4 con effetto retroattivo al 1º dicembre 1964, data della sua nomina al grado B/5. Tale nomina, se dev'essere considerata come conseguente all'esito del concorso litigioso, è contraria alle condizioni poste dal concorso, che stabiliva espressamente che l'assunzione al posto vacante avrebbe avuto luogo al grado B/5. Se invece dev'essere considerata una promozione, la nomina è contraria all'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, giacché è stata effettuata prima che fossero decorsi sei mesi dal passaggio in ruolo della Louwage al grado B/5.

Il *convenuto*, pur ammettendo che il concorso litigioso era stato bandito per la carriera B/5-B/4, espone che la Louwage, prima della sua nomina al posto vacante, era inquadrata al grado C/1 che comporta, ad ogni scatto, uno stipendio pari a quello del grado B/4. Al fine di evitare una « riduzione dello stipendio », l'interessata doveva essere inquadrata, una volta passata in categoria B, al grado 4. L'organigramma 1964 è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee solo il 1º dicembre 1964 ed è allora che un posto di grado B/4 — indisponibile al momento della nomina della sig.ra Louwage al grado B/5 — è stato accordato al Parlamento. Poiché tale nomina in B/5, pur essendo stata decisa in novembre, ha avuto effetto solo dal 1º dicembre 1964, era logico e regolare che si attribuisse alla sig.ra Louwage il posto B/4, appena accordato al Parlamento, con effetto dalla stessa data.

Il *ricorrente* obietta che al solo scopo di evitare alla sig.ra Louwage una « riduzione dello stipendio », il Parlamento avrebbe potuto e dovuto far ricorso ad un mezzo perfettamente legale, conforme alla prassi amministrativa delle istituzioni, vale a dire l'attribuzione alla sig.ra Louwage di un'indennità compensatoria « ad personam » durante i sei mesi di attesa prima delle promozione al grado B/4, a norma dell'articolo 45 dello statuto.

Nella controreplica, il *convenuto* si limita ad insistere sul-

l'inammissibilità delle conclusioni miranti all'annullamento della nomina

Il 10 luglio 1965 il convenuto ha ottemperato all'invito della Corte di produrre tutti i documenti relativi alla nomina della sig.ra Louwage al grado B/4; il *ricorrente* assume che i documenti così prodotti sono incompleti e che gli elementi decisivi non sono stati sottoposti alla Corte.

Il *convenuto* controbatte affermando di aver prodotto tutti i documenti richiesti e si dichiara pronto ad ottemperare ad ogni eventuale richiesta della Corte.

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, la Seconda Sezione della Corte ha invitato il convenuto a produrre in giudizio tutti i documenti amministrativi riguardanti la nomina della sig.ra Marie-Thérèse Louwage al grado B/4.

Il convenuto ha ottemperato all'invito il 10 luglio 1965. L'8 ottobre 1965 esso ha inoltre prodotto la relazione della commissione esaminatrice del concorso litigioso.

Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali nell'udienza del 13 ottobre 1965.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 10 novembre 1965.

IN DIRITTO

Sulla ricevibilità

1. Il convenuto eccepisce l'irricevibilità delle conclusioni relative al concorso interno B/10 in quanto il ricorrente non può chiedere l'annullamento di un concorso, vale a dire di un complesso di atti, ma è legittimato soltanto ad impugnare un atto specifico che gli arreca pregiudizio.

Il ricorrente dirige in via principale il suo ricorso contro l'atto di nomina emanato in conseguenza del concorso litigioso.

Le conclusioni relative al concorso possono essere prese in considerazione solo in quanto invocate a sostegno del ricorso diretto contro l'atto summenzionato.

2. Il ricorrente impugna la decisione del segretario generale in data 19 novembre 1964 con cui la sig.ra Louwage è stata nominata al posto vacante ed inquadrata al grado B/5 con effetto dal 1º dicembre 1964.

Tale decisione è stata revocata con effetto retroattivo dal segretario generale e sostituita con una successiva decisione ancora prima che fosse proposto il ricorso.

Perciò si deve concludere che il ricorso è privo di oggetto per quanto riguarda detta decisione.

Le conclusioni miranti all'annullamento di quest'ultima decisione sono quindi irricevibili.

3. Il ricorrente chiede inoltre l'annullamento della decisione del segretario generale in data 5 febbraio 1965 con cui « si annulla e si sostituisce » la precedente decisione in data 19 novembre 1964 nominando la sig.ra Louwage al grado B/4.

Gli effetti di tale decisione vengono fatti decorrere dalla stessa data degli effetti della nomina precedente al grado B/5, cioè dal 1º dicembre 1964.

L'articolo 2 della decisione summenzionata recita : « La sig.ra Marie-Thérèse Louwage viene mutata dalla direzione generale degli affari generali alla direzione generale dell'amministrazione », e passa quindi dal servizio da cui dipende a quello cui appartiene l'impiego messo a concorso.

Tale mutazione costituisce un effetto tipico conseguente alla nomina effettuata in esito ad un concorso.

Perciò la decisione litigiosa del 5 febbraio 1965 costituisce in effetti l'atto che, in sostituzione della decisione di nomina al grado B/5, conclude la procedura di assunzione che ha avuto inizio con il concorso litigioso.

Il ricorrente, come partecipante al concorso, è dunque legittimato a chiedere l'annullamento della decisione.

4. Il ricorrente conclude infine chiedendo alla Corte di disporre la rinnovazione del concorso interno B/10, alle condizioni anteriormente stabilite e tra gli stessi candidati inclusi nell'elenco degli idonei.

Posto che l'apprezzamento circa l'opportunità o la necessità di organizzare un concorso è di competenza esclusiva dell'autorità che ha il potere di nomina, la Corte non può disporre che venga bandito o rinnovato un concorso senza sconfinare nella competenza dell'autorità amministrativa.

Questo capo delle conclusioni è di conseguenza irricevibile.

Nel merito

Come si è detto, la decisione del 5 febbraio 1965 costituisce l'atto con cui l'autorità amministrativa ha concluso la procedura di concorso di cui è causa ed ha coperto il posto vacante.

Mediante detta decisione la sig.ra Marie-Thérèse Louwage è stata nominata al grado B/4 nella carriera di assistente-aggiunto presso la direzione generale dell'amministrazione, mentre l'avviso

di posto vacante controverso precisava espressamente che il posto vacante, nell'ambito di detta carriera, era di grado B/5.

D'altro canto, la commissione esaminatrice incaricata di valutare i titoli di ogni candidato ha elaborato l'elenco degli idonei ad occupare detto posto.

Bisogna quindi concludere che la decisione impugnata che nomina la sig.ra Louwage al grado B/4 non è conforme a determinate condizioni essenziali del concorso ed è quindi irregolare.

Sulle spese

A norma dell'articolo 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.

Il convenuto è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea, nonché il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'Energia Atomica,
visto lo statuto del personale della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, in ispecie gli articoli 29, 30, 31, 90 e 91, ed il suo allegato III,
visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in ispecie l'articolo 69,

LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1. È annullata la decisione 5 febbraio 1965 che ha nominato la sig.ra Louwage al grado B/4.
2. Le spese del giudizio sono poste a carico del convenuto.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 14 dicembre 1965.

Strauß Donner Monaco

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 14 dicembre 1965.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione
W. Strauß